

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Deliberazione n. 226

OGGETTO: Convenzione finalizzata a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione e regolamento contenente le *"Disposizioni per la cessione del quinto"*.

II CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Seduta del 9 novembre 2022

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il d.lgs. 30 giugno 1994, n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il D.P.R. del 22 maggio 2019 di nomina del Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il DPCM del 24 febbraio 2020 di nomina del Vice Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il DPCM del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, successivamente modificato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 108 del 21 dicembre 2020;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180;

Il Segretario

Il Presidente

Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, con il quale sono state apportate modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1950, n. 180 integrando i requisiti, le condizioni, i limiti e le garanzie assicurati ai pensionati pubblici e privati per accedere ai finanziamenti bancari da estinguersi dietro cessione del quinto della pensione;

Visto il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 27 dicembre 2006, n. 313, recante il regolamento di attuazione dell'articolo 13-bis del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 sopra citato;

Visto, in particolare, l'art.8 del citato decreto ministeriale, il quale prevede che *"gli Enti previdenziali stipulano apposite convenzioni con gli istituti finanziatori, con l'obiettivo di assicurare ai pensionati condizioni contrattuali più favorevoli, rispetto a quelle medie di mercato"*;

Atteso che, in adesione alle previsioni del citato articolo 8, l'INPS ha adottato, a far data dalla deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 51 del 15 maggio 2007, uno schema di convenzione per la concessione di finanziamenti ai propri pensionati, da parte di Banche ed Intermediari finanziari iscritti nell'Albo generale previsto dagli articoli 106 del decreto legislativo n. 385/93, il cui oggetto sociale prevedesse, anche congiuntamente ad altre attività, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

Considerato che con successivi provvedimenti sono stati adottati schemi di convenzione finalizzati ad assicurare l'accesso ai finanziamenti, estinguibili dietro cessione del quinto, da parte dei pensionati, assicurando, la massima qualità del servizio e la possibilità di poter ottenere le migliori condizioni di mercato unitamente al regolamento contenente le *"Disposizioni per la cessione del quinto"*;

Preso atto che con delibera n. 145/2018 sono stati approvati dalla Banca d'Italia gli "Orientamenti di vigilanza sulla cessione del quinto dello stipendio o della pensione", già fatti oggetto di puntuali istruzioni di tale Autorità di vigilanza con il provvedimento della Banca d'Italia del 29 luglio 2009, così come integrato dal successivo provvedimento del 9 febbraio 2011, considerati come parte integrante della convenzione di cui alla presente deliberazione;

Preso atto che, con determinazione dell'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 125 dell'8 novembre 2019, l'Istituto ha adottato, da ultimo, lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione ed il regolamento contenente le *"Disposizioni per la cessione del quinto"* la cui validità è fissata alla data del 31 dicembre 2022;

Preso atto che, a fronte della predetta scadenza, è necessario adottare un testo di convenzione aggiornato;

Preso atto che risulta, altresì, necessario aggiornare il testo del regolamento contenente le *"Disposizioni per la cessione del quinto"*;

Visto il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati);

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come integrato e modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018 e e dal decreto-legge del 8 ottobre 2021, n. 139, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205;

Vista la legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di Bilancio 2022), articolo 1, commi da 103 a 118 con la quale è stato previsto il trasferimento, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'INPS della funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani «Giovanni Amendola» (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria;

Preso atto che il Coordinamento Generale Legale, con nota n. 38101 del 27 luglio 2022, ha valutato positivamente la possibilità di equiparare sul piano delle procedure operative la traslazione della cessione stipendiale alla cessione del quinto della pensione ai fini dell'eventuale rinnovo ex art.39 d.p.r. 180/1950;

Preso atto che, sulla base del citato parere, sono stati aggiornati l'articolo 2 della convenzione e l'articolo 1 del regolamento prevedendo che le discipline in essi rispettivamente contenute sono applicabili, per gli istituti compatibili, anche alle traslazioni su pensioni di prestiti originariamente stipulati con cessione del quinto dello stipendio ai sensi del DPR 180/50 in subordine al rilascio delle procedure sottostanti ed all'integrazione dei relativi sistemi e a decorrere dalla messa a regime delle predette procedure;

Preso atto che, pertanto, l'operatività di tale disciplina è subordinata alla previa comunicazione al soggetto convenzionato o accreditato (soggetto non aderente alla convenzione), da parte dell'Istituto, a seguito del rilascio delle predette procedure;

Preso atto, altresì, che il testo di convenzione è stato oggetto di una puntuale revisione volta ad aggiornarne il contenuto e che si è provveduto, altresì, a modificare le disposizioni in tema di *"tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento"* (art.10), *"trattenute sulla pensione"* (art.11), *"rinnovi di contratto"* (art.13), *"oneri"* (art.14), *"variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche"* (art.15), *"responsabilità e adempimenti"* (art.16), *"disposizioni in materia di protezione dei dati personali"* (art.18), *"oneri fiscali"* (art. 25);

Preso atto che le disposizioni relative al recupero delle quote indebitamente versate "post mortem" del pensionato, precedentemente collocate nell'articolo 16, rubricato "*responsabilità e adempimenti*" sono state inserite in un apposito articolo, ossia nell'art.17;

Preso atto che il testo di convenzione di cui alla presente deliberazione avrà efficacia a decorrere dall'1 gennaio 2023 e, pertanto, nell'articolo 10 rubricato "*Tassi soglia convenzionali per classe di età del pensionato e classe di importo del finanziamento*" sono state definite le classi di età dei soggetti destinatari dei finanziamenti e le classi di importo di questi ultimi (fino a 15.000 euro/oltre 15.000 euro);

Preso atto che i tassi soglia (TAEG) del predetto articolo 10, vigenti a partire dall'1 gennaio 2023, verranno elaborati successivamente, sulla base di apposito Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, e saranno pubblicati dall'Istituto sul proprio sito;

Preso atto che i richiamati tassi convenzionali saranno oggetto di aggiornamento sulla base della rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi effettuata dalla Banca d'Italia alle date dell'1 gennaio, 1 aprile, 1 luglio, 1 ottobre di ogni anno;

Preso atto che il testo del regolamento contenente le "*Disposizioni per la cessione del quinto*" è stato oggetto di analogo aggiornamento e che, pertanto, sono stati aggiornati, oltre all'articolo 1 avente ad oggetto l'ambito di applicazione, anche gli articoli finalizzati a disciplinare, i "*rinnovi di contratto*" (art.10), la "*variazione beneficiari quote mensili e altre modifiche*" (art.12), il "*rimborso oneri*" (art.15) e le "*disposizioni in materia di protezione dei dati personali*" (art.16);

Preso atto della necessità di attualizzare gli oneri sostenuti per il servizio prestato dall'Istituto ai soggetti convenzionati alla luce delle risultanze della contabilità analitica derivanti dal consuntivo 2021 nella misura di € 2,04 (IVA esente), per estrazione del rateo pensionistico dall'1/1/2023 al 31/12/2023;

Preso atto della necessità di individuare anche per le Banche e gli Intermediari Finanziari non convenzionati con l'Istituto (cd. accreditati) un analogo regime di rimborso degli oneri e, in particolare:

- 106,08 (euro centosei/08), IVA esente, in ragione d'anno per ciascun contratto di cessione e nella misura di euro 8,84 (euro otto/84) per estrazione del rateo pensionistico dall'1.1.2023 al 31.12.2023;

Preso atto che, sulla base delle risultanze della contabilità analitica per l'anno 2021, gli oneri per l'attività svolta dall'Istituto così come quantificati nell'articolo 14 della convenzione e nell'articolo 15 del regolamento saranno applicati anche alle cessioni da stipendio oggetto di traslazione sulle pensioni a decorrere dalla

data prevista nella comunicazione, da parte dell'Istituto, al soggetto convenzionato o al soggetto accreditato;

Preso atto che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19 della convenzione, l'Istituto, laddove dovessero intervenire modifiche normative tali da rendere impossibile la prosecuzione della convenzione, ha facoltà di procedere alla risoluzione unilaterale della convenzione, nelle forme e secondo le modalità previste dall'art. 1456 c.c., e potrà, ove intervengano modifiche dell'assetto normativo che rendano necessario un aggiornamento delle disposizioni contenute nella convenzione, adeguarne unilateralmente il contenuto;

Preso atto della necessità di coniugare le esigenze di efficienza dell'agire amministrativo, ed in particolare l'efficientamento dei processi di convenzionamento, con la riduzione degli oneri per le imprese;

Tenuto conto che la vigenza triennale del testo convenzionale e del relativo regolamento appaiono soluzioni idonee a soddisfare gli obiettivi dinanzi descritti;

Preso atto, altresì, che sia nella convenzione che nel regolamento è previsto apposito meccanismo di adeguamento degli oneri da rimborsare all'INPS per estrazione del rateo pensionistico per le annualità 2024 e 2025 che saranno, pertanto, aggiornati sulla base delle analisi condotte dalla Direzione centrale competente alla luce delle risultanze della contabilità analitica;

Preso atto che all'articolo 10 della convenzione è stato, altresì, previsto, per gli anni 2024 e 2025, che l'algoritmo per il calcolo dei tassi soglia convenzionali potrà essere oggetto di variazione a seguito dei monitoraggi che l'Istituto effettuerà sui tassi annui effettivi globali (TAEG) complessivamente applicati;

Preso atto che i rimborsi degli oneri sostenuti dall'INPS per lo svolgimento del servizio in argomento sono attribuiti al capitolo di entrata 2E1307004 (*"Rimborsi spese per l'erogazione di prestazioni pensionistiche e altri servizi svolti per conto di enti e organismi vari"*);

Preso atto che la sottoscrizione della convenzione avverrà con firma digitale ed il versamento dell'imposta di bollo avverrà in modalità elettronica;

Preso atto che le società interessate al convenzionamento rendono apposita dichiarazione sostitutiva finalizzata a verificare la capacità generale a sottoscrivere convenzioni;

Tenuto conto che la Banca d'Italia, in qualità di autorità di vigilanza, gestisce gli appositi albi delle Banche e degli Intermediari Finanziari di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, e successive modifiche e integrazioni, il cui oggetto sociale prevede, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

Preso atto che eventuali provvedimenti di revoca dell'autorizzazione alle imprese bancarie nonché l'aggiornamento degli albi di vigilanza sono

liberamente consultabili sul sito internet della Banca d'Italia in ossequio al principio di trasparenza delle informazioni inerenti agli esiti dell'attività di vigilanza;

Preso atto che la convenzione di cui all'oggetto è volta a garantire l'accesso ai finanziamenti da parte dei pensionati, assicurando la massima qualità del servizio e la possibilità di ottenere le migliori condizioni di mercato;

Visto il parere dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 66163 del 20 dicembre 2012;

Preso atto che lo schema di convenzione è aperto all'adesione di tutti i soggetti che, in possesso dei requisiti di seguito indicati, manifestano la relativa volontà sottoscrivendo singole convenzioni aderenti allo schema medesimo;

Preso atto, in particolare, che l'Istituto manifesta la propria volontà negoziale con l'adozione dello schema allegato alla presente deliberazione, che funge da proposta, cosicché l'accordo con il singolo soggetto si perfeziona nel momento in cui l'Istituto stesso viene formalmente a conoscenza della relativa accettazione, che avviene sottoscrivendo un testo di convenzione aderente allo schema medesimo;

Preso atto che il nuovo testo prevede che la convenzione ha validità a decorrere dalla data di perfezionamento dell'accordo e fino al giorno 31 dicembre 2025, salvo rinnovo espresso tramite posta elettronica certificata (PEC);

Preso atto che lo schema di convenzione disciplina le modalità operative ed applicative per la concessione, da parte dei soggetti convenzionati, dei prestiti da estinguersi con cessione fino ad un quinto della pensione, previsti dall'articolo 1, commi terzo e seguenti, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n.180 del 1950 e ss.mm.ii.;

Preso atto che i soggetti convenzionati con l'Istituto si impegnano ad erogare i relativi prodotti di finanziamento, oltre che nel rispetto di tutte le norme della convenzione medesima, nel rispetto delle citate "*Disposizioni per la cessione del quinto*", che sono allegate alla convenzione e che di essa formano parte integrante e sostanziale nonché della normativa vigente in materia di finanziamenti contro cessione del quinto della pensione;

Preso atto che i soggetti non convenzionati con l'Istituto (cd. accreditati) si impegnano ad erogare i relativi prodotti di finanziamento nel rispetto delle "*Disposizioni per la cessione del quinto*", oltre che nel rispetto della normativa vigente in materia di finanziamenti contro cessione del quinto della pensione;

Preso atto che possono contrarre i finanziamenti in oggetto, che hanno una durata massima di dieci anni, i soggetti che percepiscono dall'INPS i trattamenti pensionistici di cui al citato art. 1, comma quarto, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 180 del 1950;

Preso atto che possono stipulare la convenzione le Banche e gli Intermediari Finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo n. 385 del 1993, come modificato dal decreto legislativo n. 141 del 2010, il cui oggetto sociale preveda, anche congiuntamente ad altre attività finanziarie, l'esercizio dell'attività di concessione di finanziamenti;

Preso atto che possono, altresì, stipulare la convenzione i raggruppamenti temporanei d'impresa aventi come capofila Banche o Intermediari Finanziari in possesso dei previsti requisiti nonché gli Intermediari Finanziari ex art. 106 TUB, aventi la forma della società consortile ex art. 2615-ter c.c. purché venga assunta una delle forme giuridiche richieste per il rilascio dell'autorizzazione ad esercitare la propria attività;

Preso atto dell'opportunità di inserire tra i requisiti da possedere per stipulare la convenzione in oggetto alcuni requisiti di ordine generale, per assicurare al mercato dei finanziamenti di cui in oggetto la massima concorrenzialità, trasparenza ed integrità, oltre che per salvaguardare la posizione contrattuale dell'Istituto e quella dei soggetti che contraggono i predetti finanziamenti;

Preso atto dell'opportunità di richiedere, altresì, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa e di società consortili, in capo a tutti i soggetti riuniti l'esistenza dei requisiti appena indicati;

Preso atto che l'Istituto determina la quota di prestazione cedibile e che le richieste di concessione dei finanziamenti sono presentate presso i soggetti convenzionati, i quali provvedono poi a notificare all'Istituto i relativi contratti;

Preso atto che, al fine di ottenere il finanziamento, non è necessario che il destinatario sia titolare di un conto corrente o di altro rapporto, comunque denominato, presso la società aderente;

Preso atto che, a seguito della notifica del singolo contratto di finanziamento, l'Istituto provvede ad effettuare le trattenute sulla prestazione;

Preso atto che i costi contrattuali, specificamente indicati in convenzione, ai quali i tassi di interesse soglia convenzionali, stabiliti per la concessione dei predetti finanziamenti, fanno riferimento oltre alla restituzione del capitale e degli interessi;

Preso atto che i soggetti convenzionati erogano i finanziamenti alle proprie condizioni generali e particolari, le quali devono comunque rispettare i tassi annui effettivi globali (TAEG), comprensivi di tutti i costi relativi al finanziamento, indicati in convenzione;

Preso atto che i soggetti aderenti alla convenzione si impegnano ad erogare i finanziamenti applicando condizioni uguali o migliorative rispetto a quanto previsto dalla convenzione medesima;

Preso atto che è esclusa ogni responsabilità e/o garanzia dell'Istituto in ordine al buon esito delle operazioni di finanziamento nel loro complesso e alle singole trattenute, oltre che in ordine al buon fine dei contratti assicurativi di copertura del rischio di premorienza;

Preso atto che l'Istituto, inoltre, non è responsabile della riduzione o dell'azzeramento della quota di cedibilità per effetto di variazioni in diminuzione della capienza della pensione;

Preso atto che è causa di recesso unilaterale dalla convenzione, da parte dell'Istituto, la mancata restituzione delle quote percepite indebitamente dalla Banca o dall'Intermediario Finanziario a seguito dell'eliminazione della pensione e il mancato pagamento degli oneri di gestione entro la data indicata nella lettera di richiesta;

Preso atto che è causa di risoluzione di diritto della convenzione il mancato rispetto, da parte del soggetto stipulante, dei tassi prestabiliti e l'utilizzo improprio della comunicazione di cedibilità;

Preso atto che costituiscono causa di risoluzione della convenzione le eventuali misure inibitorie adottate dalla Banca d'Italia ai sensi delle disposizioni in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e correttezza delle relazioni con la clientela;

Preso atto che i soggetti convenzionati si impegnano a rimborsare all'INPS gli oneri che l'Istituto medesimo sostiene per le cessioni attivate;

Preso atto che, qualora detti oneri vengano posti a carico del pensionato cedente, essi devono essere ricompresi nel calcolo del TAEG di finanziamento;

Preso atto che, ai sensi del testo di convenzione, i finanziamenti in parola devono prevedere la copertura assicurativa contro il rischio di premorienza, finalizzata a garantire il recupero del credito residuo in caso di decesso del pensionato e attivata facendo ricorso a primarie compagnie assicuratrici presenti sul mercato;

Preso atto che i soggetti aderenti alla convenzione si impegnano a fornire ai pensionati una chiara e trasparente informativa sulle condizioni economiche delle polizze assicurative (in termini di premi e commissioni), nonché sugli esistenti divieti, per i medesimi soggetti, per il soggetto convenzionato e gli operatori finanziari che a qualsiasi titolo dovessero succedergli nei contratti, di essere nel contempo beneficiari della polizza e intermediari del relativo contratto;

Preso atto che l'Istituto garantisce la conoscibilità delle condizioni di offerta dei prodotti di cui alla convenzione mediante pubblicazione, in apposita sezione

facilmente accessibile del proprio sito internet, con cadenza almeno annuale, dell'identità dei soggetti aderenti alla convenzione medesima;

Visto il parere fornito dal Responsabile della protezione dei dati dell'Istituto nell'ambito dei compiti di informazione e consulenza di cui all'art. 39 del Regolamento UE;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DELIBERA

di adottare lo schema di convenzione finalizzato a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

di adottare il regolamento contenente le "*Disposizioni per la cessione del quinto*", che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante;

di adottare il modello di dichiarazione sostitutiva la cui compilazione è demandata alle Banche e agli Intermediari Finanziari interessati alla sottoscrizione delle convenzioni finalizzate a disciplinare la concessione di finanziamenti a pensionati INPS da estinguersi dietro cessione fino a un quinto della pensione, che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante.

L'INPS provvederà a stipulare singole convenzioni, in tutto aderenti allo schema allegato, che si perfezioneranno nel momento in cui l'Istituto avrà notizia dell'intervenuta adesione mediante apposita sottoscrizione da parte dei soggetti interessati in possesso dei requisiti previsti dalla normativa in materia nonché degli altri requisiti indicati nello schema stesso.

La presente deliberazione sarà trasmessa ai Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 53, comma 2 del D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639.

IL SEGRETARIO
Gaetano Corsini

IL PRESIDENTE
Pasquale Tridico